

## Decreto Ministeriale 23 aprile 2010

### Modalità effettuazione delle preiscrizioni anno accademico 2010 - 2011



*Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*

**VISTA** la legge 14 luglio 2008, n. 121 "Conversione in legge del decreto legge 16 maggio 2008, n.85 recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e, in particolare, l'art.1, comma 5;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n.17 "Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca";

**VISTA** la legge 19 novembre 1990, n. 341 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari" e, in particolare, l'articolo 6;

**VISTO** il decreto 21 luglio 1997, n.245 "Regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento", così come modificato dal decreto 8 giugno 1999, n.235 e, in particolare l'articolo 3 ;

**VISTA** la legge 2 agosto 1999, n. 264 "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera d);

**VISTO** il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509";

**VISTA** la legge 19 ottobre 1999, n.370 "Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica" e, in particolare l'articolo 6, comma 6;

**VISTI** i DD.MM. 16 marzo 2007 con i quali sono state ridefinite, ai sensi del citato D.M. n.270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale;

**VISTO** il D.M. 2 aprile 2001 con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie;

**VISTO** il D.M. 12 aprile 2001 con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie nelle scienze della difesa e della sicurezza;

**VISTA** la legge 21 dicembre 1999, n.508 "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati";

**VISTO** il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508";

**VISTO** il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 "Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508";

**VISTI** gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n.21 "Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'art. 1 della legge 2 agosto 1999, n.264, a norma dell'art.2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1";

**VISTO** il D.M. 10 gennaio 2002, n.38 "Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n.697, adottato in attuazione dell'art.17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n.127";

**VISTA** la legge 5 febbraio 1992, n. 104" Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di dati personali" ed in particolare l'articolo 154, commi 4 e 5;

**VISTO** il decreto-legge 25 settembre 2002, n.212 convertito con la legge 22 novembre 2002, n.268, recante "Misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale" ed, in particolare l'articolo 7;

**VISTA** la banca dati dell'offerta formativa degli Atenei quale risulta dalla implementazione dei dati forniti dalle stesse sedi universitarie, realizzata ai sensi dell'articolo 17, comma 95, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127;

**VISTA** l'offerta formativa delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica, dell'Accademia Nazionale di Danza, degli Istituti musicali pareggiati;

**VISTO** l'elenco delle Scuole superiori per mediatori linguistici abilitate, ai sensi del regolamento adottato con il richiamato D.M. 10 gennaio 2002, n. 38, a rilasciare titoli equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti presso le Università;

**RITENUTO** opportuno che si sviluppino, da parte delle istituzioni formative, attività di orientamento a favore degli studenti iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria superiore per rendere matura e consapevole la scelta futura dei loro studi in relazione ad un proprio progetto personale;

**RITENUTO** necessario realizzare o potenziare iniziative sinergiche tra le varie istituzioni, finalizzate a favorire la continuità del percorso formativo;

**RITENUTA** la necessità di garantire, attraverso lo strumento delle preiscrizioni, una adeguata informazione sui corsi di studio presenti nelle varie sedi delle Istituzioni di istruzione superiore, nonché sui servizi offerti e di far conoscere i settori del lavoro anche emergenti ed il loro collegamento con le tipologie dei corsi di studio prescelti;

**RITENUTA** l'opportunità di acquisire indicazioni in ordine alle scelte effettuate dagli studenti in modo da sviluppare le opportune iniziative e attività di orientamento nel necessario raccordo tra la Scuola e le Istituzioni interessate;

**RITENUTO** opportuno acquisire, peraltro, indicazioni in ordine alle scelte degli studenti verso i percorsi formativi universitari delle Accademie Militari;

**VISTO** il parere della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane del 22 gennaio 2010;

**VISTO** il parere del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, espresso nell'adunanza del 5 febbraio 2010;

**VISTO** il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso in data 4 marzo 2010;

**VISTO** il parere del Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, espresso nell'adunanza del 9 febbraio 2010;

**RITENUTO** necessario definire le modalità di effettuazione delle preiscrizioni per l'anno accademico 2010/2011;

## **DECRETA:**

### **Art. 1**

1. Gli studenti iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria superiore, interessati all'accesso ai corsi di laurea universitari, alle scuole superiori per mediatori linguistici, ai corsi delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ed ai percorsi formativi universitari delle accademie militari e navali, possono preiscriversi, dal 26 aprile 2010 al 26 maggio 2010, utilizzando l'apposito modulo ad accesso libero presente sul sito web del MIUR all'indirizzo: <http://universo.miur.it>.

2. Il modulo può essere compilato presso la propria scuola, eventualmente avvalendosi dell'aiuto dei professori, ovvero presso le Istituzioni di Istruzione superiore o attraverso qualunque altra postazione collegata con la rete Internet.

3. Gli studenti possono indicare, in ordine di priorità, fino ad un massimo di tre corsi anche di Istituzioni superiori diverse.

4. La preiscrizione è finalizzata, prioritariamente, alla predisposizione e alla fruizione di iniziative e attività di orientamento, nonché alla programmazione dell'offerta e dei servizi destinati agli studenti da parte delle Istituzioni formative interessate.

5. La procedura informatizzata, presente sul sito del MIUR, all'indirizzo indicato nel precedente comma 1, è realizzata anche per gli studenti non vedenti o ipovedenti secondo gli standard WAI di accessibilità dal MIUR. Essa contiene: una prima parte informativa di carattere generale, l'offerta formativa delle singole Istituzioni di istruzione superiore e la scheda di preiscrizione che lo studente può compilare inserendo:

- il codice fiscale e i propri dati anagrafici;
- l'indirizzo di posta elettronica;
- la scuola di provenienza e il relativo indirizzo postale;
- la o le sedi universitarie presso cui intende preiscriversi;
- una delle quattro aree didattico-scientifiche in cui sono ricomprese le classi di afferenza del o dei corsi universitari cui intende indirizzare la propria scelta;
- la denominazione e i relativi curricula dei corsi attivati in ogni sede universitaria;
- la o le sedi delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- la o le sedi delle Scuole superiori per mediatori linguistici;
- la o le sedi dei vari corsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
- l'interesse ad una formazione superiore presso le accademie militari e navali.

6. Lo studente ha la possibilità, avendone i requisiti, di segnalare l'interesse a beneficiare della borsa di studio universitaria e degli altri interventi per il diritto allo studio.

7. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di dati personali" viene predisposta l'informativa, di cui allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti da ciascun studente.

## **Art. 2**

1. Il MIUR predispone, entro il 10 giugno 2010, la banca dati contenente i moduli compilati dagli studenti e ne consente, in pari data, l'accesso telematico alle università, alle scuole superiori per mediatori linguistici, agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, alle accademie militari e navali, ai centri servizi amministrativi nel caso di studenti provenienti da scuole private, alle scuole pubbliche collegate in rete. Al fine di garantire la riservatezza dei dati, le Istituzioni sopra indicate possono ottenere, attraverso una specifica chiave di accesso loro assegnata, una copia, in via telematica, dei soli moduli riguardanti gli studenti afferenti alle proprie strutture o a quelle di riferimento.

2. Le predette Istituzioni, in base ai dati acquisiti, promuovono, anche di comune intesa, idonee attività di orientamento tendenti a far acquisire allo studente preiscritto la conoscenza degli obiettivi formativi specifici dei corsi, le opportunità di tirocini formativi, le disponibilità delle strutture didattiche e dei servizi a disposizione, la adeguata preparazione iniziale richiesta per il corso prescelto e, se necessario, le modalità di verifica, le eventuali attività formative propedeutiche svolte eventualmente in collaborazione con Istituti di istruzione secondaria superiore. Lo studente può, altresì, venire a conoscenza dei settori del lavoro emergenti ed il loro collegamento con le tipologie dei corsi di studio prescelti, nonché delle informazioni circa i percorsi formativi universitari delle accademie militari e navali.

3. Per il raggiungimento di tali finalità le Istituzioni interessate possono avvalersi anche della collaborazione di studenti delle Università e delle altre Istituzioni di Istruzione Superiore in forma singola o associata.

**Roma, 23 aprile 2010**

**IL MINISTRO  
f.to Mariastella Gelmini**